

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

Il disegno di **legge di bilancio 2019** è stato presentato al Parlamento ed è in corso ora la discussione da parte delle Camere per la sua approvazione definitiva.

Queste le principali innovazioni introdotte dal provvedimento che interessano gli enti locali:

- **Fondo investimenti Enti Territoriali** (art.16, commi 1-3): istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali . Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019;

- **Ambiti territoriali delle centrali di committenza** (art.16, comma 4): si sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici stabilendo, ai fini dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze, che gli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di appalti e delle centrali di committenza, coincidono con il territorio provinciale o metropolitano, prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici;
- **Fondo Nazionale Politiche migratorie** (art.25): rfinanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
- **Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica** (art.51): autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;
- **Fondo contenzioso enti locali** (art. 56, comma 2): dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali, conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali;
- **Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione** (art.57, commi 2 e 3): il comma 2 demanda al Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Il comma 3 dispone che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021;
- **Semplificazione delle regole di finanza pubblica** (art.60): innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale;
- **Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo** (art.65): introduce la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione;

- **Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali** (art.66): semplifica gli

adempimenti contabili degli enti locali, prevedendo, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

- **Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici** (art.67): detta norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019;

- **Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti per conto del MEF** (art.74): introduce la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF;

Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. L'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 dispone che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

L'art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni che

assumono valore a giuridico ed autorizzatorio; per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica; l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce "di cui FPV".

Inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23/07/2018, poi ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 24/09/2018, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2020/2021.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2018, oggetto di successiva variazione nel rispetto delle nuove prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00 e che il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2018.

Con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale sono state determinate, per l'esercizio 2019, le aliquote d'imposta, detrazioni, limiti di reddito per i tributi locali e le tariffe dei servizi.

n. 62 del 19/11/2018 – "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione delle tariffe ICP da applicarsi per l'anno 2019";

n. 63 del 19/11/2018 – "Tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: tariffe per l'anno 2019";

n. 64 del 19/11/2018 – "Destinazione per l'anno 2019 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Art. 208 del C.S.";

n. 65 del 19/11/2018 – "Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi. Determinazione o conferma nuove tariffe o contribuzioni per l'anno 2019";

n. 66 del 19/11/2018 – "Determinazione tariffe: Diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione, importo monetizzazione aree, concessioni cimiteriali, tariffe lampade votive";

n. 67 del 19/11/2018 – "Addizionale comunale IRPEF – Proposta conferma aliquote anno 2018 per l'anno 2019";

n. 68 del 19/11/2018 – "TASI 2019 – Proposta conferma aliquote anno 2018 per l'anno 2019";

n. 69 del 19/11/2018 – "Conferma valori aree edificabili ai fini IMU anno 2018 per l'anno 2019";

n. 70 del 19/11/2018 – "IMU 2019 – Proposta conferma aliquote 2018 per l'anno 2019";

Inoltre la Giunta con deliberazione n. 61 del 19/11/2018 ha disposto l'Approvazione programma triennale delle opere pubbliche" e con deliberazione n. 71 del 19/11/2018 – "Riconoscimento annuale delle eccedenze di personale. Rideterminazione della dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e Piano occupazionale anno 2019";

Inoltre per quanto concerne la spesa:

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;

- le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio **al 31.12.2018**, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 57 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e degli altri vincoli in materia;

- è stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011;

- lo stanziamento del fondo di riserva ammontante **€ 8.000,00** pari allo **0,87 %**, del totale delle spese correnti dell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 18.000,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato ella contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge;

- è previsto un fondo per rinnovi contrattuali futuri di **€ 8.700,00** per l'anno 2019, euro 20.700,00 per l'anno 2020 ed euro 24.700,00 per l'anno 2021;

- negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14;

- le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire.

Al bilancio di previsione finanziario **2019** – **2021** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983,

- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

In attesa della definitiva approvazione della legge di stabilità, sulla base dei dati disponibili, è stato proposto uno schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	2019	2020	2021
TITOLO I entrate tributarie	772.650,00	767.600,00	767.600,00
TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti	26.650,00	23.850,00	23.850,00
TITOLO III entrate extratributarie	152.250,00	152.250,00	152.250,00
TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale ect.	333.150,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO V entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO IX entrate conto terzi e partite giro	222.598,00	222.598,00	222.598,00
Avanzo di amministrazione	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.771.298,00	1.456.298,00	1.456.298,00
SPESA	2019	2020	2021
TITOLO I spese correnti	912.085,00	906.835,00	909.435,00
TITOLO II spese in c/capitale	333.150,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO III spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV rimborso di prestiti	43.465,00	36.865,00	34.265,00
TITOLO V chiusura anticipazione tesoreria	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro	222.598,00	222.598,00	222.598,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.771.298,00	1.456.298,00	1.456.298,00

*CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI*

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2019-2021** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono revisionati per l'anno **2019** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Alla data del 21/11/2018 dagli atti contabile risulta un avanzo di amministrazione presunto di euro 242.886,41, come da prospetto allegato, mentre l'avanzo risultante dallo schema di bilancio 2019/2021, fondo di cassa iniziale più residui attivi meno residui passivi ammonta ad euro 198.420,43.

A pareggio del bilancio di previsione 2019 viene utilizzato l'avanzo presunto di euro 4.000,00 derivante dall'accantonamento annuale per la liquidazione del trattamento di fine rapporto del rappresentante legale pro tempore.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio 2019/2021 con la relativa previsione di entrata in euro :

Entrata Specifica		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Alienazione di bene ex "Casa Oddone"				
Contributo dal Ministero per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte				
Contributo dalla Regione Piemonte per rifacimento esterno palazzo municipale				
Proventi oneri di urbanizzazione				
Contributo regionale per consolidamento strada comunale OVA GO ed opere di regimazione acque superficiali				
TOTALE				
		333.150,00	30.000,00	30.000,00

Investimento		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Manutenzione straordinaria sede municipale		83.500,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinari del patrimonio comunale		31.650,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale		18.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese per consolidamento strada comunale OVA GO ed opere di regimazione acque superficiali		200.000,00	0,00	0,00
TOTALE				
		333.150,00	30.000,00	30.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Si riportano di seguito le previsioni del fondo crediti dubbia esigibilità del triennio **2019/2021**:

2019 € 18.000,00 ;
2020 € 21.850,00 ;
2021 € 22.350,00 .

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE
DI ALTRI SOGGETTI*

L'obbligo di garanzia passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, er tanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinvata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinvata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero	Gestione delle funzioni socio-assistenziali
Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese	Gestione dei rifiuti
Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi	Organizzazione soggiorni vacanza in particolare per minori e anziani

SOCIETÀ DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara Vco Spa	Gestione servizio idrico integrato
Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti srl in liquidazione	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Medio Novarese Ambiente (partecipazione indiretta tramite il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese)	Raccolta e trasporto dei rifiuti